

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 27 settembre 2017

Sul disegno di legge:

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- profilo caratterizzante del disegno di legge è e deve essere il bilanciamento tra il principio della inviolabilità della libertà personale (articolo 13, primo comma, della Costituzione) e il diritto alla salute, che l'articolo 32 della Costituzione qualifica come diritto fondamentale della singola persona e come interesse della collettività. Alla luce di questa premessa, nel titolo, nonché ovunque ricorra nel disegno di legge, la parola: "disposizioni" dovrebbe essere sostituita con la seguente: "dichiarazioni", al fine di valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra il medico e il paziente, così come afferma l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge;

- si segnala, inoltre, che, proprio nell'ottica del suddetto bilanciamento, nell'attuazione della legge risulterebbe opportuna una verifica periodica dell'attualità delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.

Sen. ROMANO
Estensore del parere

Onorevole Presidente
della 12^a Commissione
S E D E